



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 3850/2017**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 2501/2017**

**OGGETTO: RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA ALLA DITTA INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN ODOLO (BS), VIA BRESCIA N. 12.**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
dott. Giovanmaria Tognazzi

**Richiamati:**

1. il decreto del Presidente n. 333 in data 21 dicembre 2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

**Visto** il provvedimento regionale n. 15009 del 19/12/06, successivamente aggiornato con Atto dirigenziale n. 3364 del 04/09/08 e n. 892 del 20/04/12, recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Brescia n. 12 per l'attività IPPC n. 2.2 e 2.3 a);

**Richiamata** la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di ferro e acciaio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08.03.2012;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1872 del 23/05/2014 recante "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)"

**Dato atto** che con nota protocollo generale n. 129683 del 09/10/2012 questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b) e la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con nota protocollo generale n. 148801 del 19/11/2012 e successive integrazioni con nota protocollo generale n. 84824 del 10/07/2013 e n. 65709 del 27/05/2015;

**Vista** la domanda di rinnovo e modifica dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ditta in oggetto in data 30/05/2012 (protocollo generale n. 75229 del 04/06/2012);

**Dato atto** che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 82864 del 14/06/2012;

**Dato atto** che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze:

- a. degli esiti delle verifiche ispettive condotte da ARPA di cui alle note protocollo n. 136152 del 22/12/2016 e del provvedimento di diffida di cui al protocollo generale n. 30835 del 10/03/2017 e successivo riscontro del gestore del 08/06/2017 protocollo generale n. 74939 e successiva nota di

Documento Firmato Digitalmente

- questa Provincia del 17/11/2017 protocollo generale n. 147740;
- b. del progetto di gestione della rete delle acque meteoriche del piazzale nord-ovest trasmesso dal gestore con comunicazione protocollo generale n. 74120 del 07/06/2017;

**Viste** le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 05/10/2016, come da dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale in merito alle condizioni ed alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo di cui alla nota protocollo generale n. 131407 del 11/10/2017;

**Visto** l'elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rottami-rifiuto in ingresso ed al deposito dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dalla ditta con nota protocollo generale n. 158384 del 11/12/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** il parere favorevole di ARPA trasmesso con nota del 07/02/2017 (protocollo generale n. 15701 del 07/02/2017) e del 31/10/2017 (protocollo generale n. 140076 del 31/10/2017);

**Vista** la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

**Vista** la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

**Viste:**

- la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**Preso atto:**

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
- che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

**Tenuto conto** che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2004 con il n. IGQA2F11 rilasciata da ICQ la cui scadenza è prevista per il 31/03/2020;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **416.828,74 (Euro quattrocentosedicimila ottocentototto/74)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	25.000	Come da Tabella	10%	441.550,00

Documento Firmato Digitalmente

R4	NP	800.000	quadro B5		111.864,56
R13	P	400 m <sup>3</sup>	Come da tabella quadro C5.2		141,300,00
<b>AMMONTARE PARZIALE</b>					694.714,56
<b>Certificazione ISO14001:2004</b>					40%
<b>AMMONTARE TOTALE</b>					<b>416.828,74</b>

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Ritenuto** pertanto di rinnovare con modifiche l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

**Dato atto** che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, Acque e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

#### **dispone**

1. di rinnovare, con modifiche, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Brescia n. 12. (C.F. 00283650174 e P.IVA IT00550020986, in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
  - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone

per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI e comunque dalle normative applicabili in materia;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- la ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

7. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **416.828,74 (Euro quattrocentosedicimila ottocentoventotto/74)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

9. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14.001 la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **277.885,82 (Euro duecentosettantasette ottocentoottantacinque/82)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;

10. che il presente atto venga comunicato alla ditta INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Brescia n. 12 al Comune di Odolo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
11. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 22-12-2017



**Atto Dirigenziale n° 3850/2017**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE**

---

**OGGETTO: RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA ALLA DITTA INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN ODOLO (BS), VIA BRESCIA N. 12.**

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 28-12-2017 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 28-12-2017

Il Responsabile  
SONIA FRASSI



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Proposta di Atto Dirigenziale**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 2501/2017**

**OGGETTO: RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ  
RILASCIATA ALLA DITTA INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.P.A. CON SEDE  
LEGALE ED INSTALLAZIONE IN ODOLO (BS), VIA BRESCIA N. 12.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Brescia, li 22-12-2017

Il Responsabile del Servizio  
PIERANGELO BAROSSÌ